



RINNOVO DEL CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI.

Il 26 febbraio 2011 è stata sottoscritta l'ipotesi dell'accordo di rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2010.

L'ipotesi di accordo ha durata triennale e regolerà, fino al 31 dicembre 2013, la parte economica e normativa dei rapporti di lavoro per i dipendenti del settore.

L'accordo è stato sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali della Fisascat – Cisl e della Uiltucs – Uil. Non ha firmato la Filcams - Cgil.

Riportiamo una breve sintesi delle novità contenute nell'accordo di rinnovo.

Trattamento economico

Con decorrenza dal 1 gennaio 2011 è stato previsto un incremento lordo medio (quarto livello) di 86 euro a regime, da corrispondersi alle scadenze e per gli importi come indicati nella tabella che segue:

TABELLA INCREMENTI RETRIBUTIVI

Decorrenza	01/01/2011	01/09/2011	01/04/2012	01/10/2012	01/04/2013	01/10/2013	Totale
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------

QUALIFICATI

LIVELLI							
Quadro	17,36	22,57	26,04	27,78	27,78	27,78	149,31
I	15,64	20,33	23,46	25,02	25,02	25,02	134,49
II	13,53	17,59	20,29	21,64	21,64	21,64	116,33
III	11,56	15,03	17,34	18,50	18,50	18,50	99,43
IV	10,00	13,00	15,00	16,00	16,00	16,00	86,00
V	9,03	11,75	13,55	14,45	14,45	14,45	77,68
VI	8,10	10,54	12,17	12,98	12,98	12,98	69,75
VII	6,94	9,03	10,42	11,10	11,10	11,10	59,69

L'aumento non è assorbibile - salvo clausola espressa di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.

Dal 1° gennaio 2011 i nuovi minimi contrattuali sono quelli specificati nella tabella che segue.

Gli arretrati verranno corrisposti con la retribuzione di marzo 2011.

MINIMI CONTRATTUALI da gennaio 2011

QUALIFICATI

<i>Livelli</i>	<i>Parametri</i>	<i>paga base</i>	<i>altri elem.</i>	<i>contingenza</i>	<i>TOTALE</i>
		<i>dal 1-01-11</i>		<i>+ EDR</i>	<i>mensile</i>
QUADRI	250,00	1.617,12	250,76	540,37	2.408,25
I	225,20	1.456,71		537,52	1.995,95
II	194,80	1.260,05		532,54	1.792,59
III	166,50	1.077,00		527,90	1.604,90
IV	144,00	931,46		524,22	1.455,68
V	130,10	841,53		521,94	1.363,47
VI	116,80	755,51		519,76	1.275,27
VII	100,00	646,83	5,16	517,51	1.169,50

Malattia

Per prevenire situazioni di abuso per assenteismo, il trattamento economico dei primi tre giorni di malattia (cosiddetta "carenza") nel corso di ciascun anno di calendario verrà graduato nelle seguenti misure:

- 100% per i primi due eventi nell'anno
- 50% per il terzo e quarto evento
- dal quinto evento cessa di essere corrisposto.

Per l'applicazione dei nuovi criteri di calcolo dell'indennità, la decorrenza del computo del numero degli eventi morbosi inizia dal 1 marzo 2011.

La carenza viene sempre pagata per intero nei seguenti casi:

- ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi
- evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni
- sclerosi multipla o progressiva e le patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale

Permessi retribuiti

Con il fine di recuperare produttività, diminuendo il divario tra ore lavorate e ore pagate è stata prevista una diminuzione dei permessi retribuiti per i nuovi assunti a partire dal mese di marzo.

I lavoratori assunti dal 1 marzo 2011, indipendentemente dal regime di orario adottato in azienda, potranno fruire di permessi individuali retribuiti per un numero di ore così determinate:

- 32 ore (pari alle 4 ex festività soppresse) per i primi due anni
- 60 ore (fino a 15 dipendenti) o 68 (+ 15 dipendenti) decorsi due anni dall'assunzione
- 88 ore (fino a 15 dipendenti) o 104 ore (+ 15 dipendenti) decorsi quattro anni.

Per i contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato e contratti di inserimento, al momento della trasformazione in contratto a tempo indeterminato il computo dei 48 mesi (quattro anni) decorrerà dalla data di prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del lavoro.

Periodo di prova

E' stato aumentato il periodo di prova per il 4° e il 5° livello che passa da 45 a 60 giorni e del 6° e 7° livello che passa da 30 a 45 giorni.

Dimissioni

Sono stati modificati i termini di preavviso previsti in caso di dimissioni, come di seguito indicato:

fino a cinque anni di servizio compiuti

Quadri e 1° livello	45 giorni di calendario
2° e 3° livello	20 giorni di calendario
4° e 5° livello	15 giorni di calendario
6° e 7° livello	10 giorni di calendario

oltre i cinque e fino a 10 anni di servizio compiuti

Quadri e 1° livello	60 giorni di calendario
2° e 3° livello	30 giorni di calendario
4° e 5° livello	20 giorni di calendario
6° e 7° livello	15 giorni di calendario

oltre i 10 anni di servizio compiuti

Quadri e 1° livello	90 giorni di calendario
2° e 3° livello	45 giorni di calendario
4° e 5° livello	30 giorni di calendario
6° e 7° livello	15 giorni di calendario

EBT e Welfare contrattuale

Ente Bilaterale Terziario

Dal mese di marzo 2011, l'azienda che non versa il contributo all'Ente Bilaterale Terziario, deve corrispondere al lavoratore un importo a titolo di elemento distinto della retribuzione (e.d.r.)

- di importo pari allo 0,30% di paga e contingenza
- non assorbibile
- corrisposto per 14 mensilità
- utile al computo degli istituti contrattuali ivi compreso il TFR

Fondo EST

- **dal 1 giugno 2011**, il contributo a favore del Fondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore.
- **dal 1 gennaio 2012**, il contributo a carico del lavoratore è incrementato ulteriormente di euro 1,00 mensile.
- **dal 1 gennaio 2014**, per i lavoratori a tempo parziale il contributo a carico azienda sarà di 10 euro mensili per ciascun iscritto.

Sempre dal 1 marzo 2011, l'azienda che ometta di versare le quote di contribuzione al Fondo EST è tenuta

- ad erogare un importo (e.d.r.) pari ad euro 10,00 lordi
- non assorbibile
- corrisposto per 14 mensilità
- utile al computo degli istituti contrattuali ivi compreso il TFR

oppure

- ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo EST.

QUAS

Per i Quadri dal 1 giugno 2011 il contributo annuo a favore della Cassa è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

Collegato lavoro

Sono state recepite nel CCNL le modifiche apportate dalla legge in materia di conciliazione, arbitrato e certificazione dei rapporti di lavoro, valorizzando il ruolo degli enti bilaterali territoriali, fornendo così ulteriori e validi strumenti di tutela alle aziende associate.

Contrattazione di secondo livello

Recependo l'accordo interconfederale del 22 gennaio 2009, in aggiunta alle materie già previste dal precedente contratto, sono state demandate al secondo livello di contrattazione intese finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività, competitività ed efficienza delle imprese sulle materie del mercato del lavoro, dell'organizzazione e dell'orario di lavoro.

E' stata, inoltre, prevista la possibilità di derogare la contrattazione nazionale in caso di nuovi insediamenti, sviluppo, ristrutturazioni e crisi aziendali.

In assenza di accordi di secondo livello, territoriali od aziendali, viene stabilita la corresponsione con la retribuzione di novembre 2013 di un importo a titolo di elemento economico di garanzia pari a:

- € 100,00 per le aziende fino a 10 dipendenti
- € 125,00 per le aziende con oltre 10 dipendenti.

Nel comunicare che il testo completo dell'accordo di rinnovo è disponibile nel sito dell'Associazione www.ascomvenezia.com in circolari – settore lavoro, ricordiamo che il nostro Ufficio Paghe (☎ 041-52.27.157 int. 4, e-mail: paghe@ascomvenezia.com) resta a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento.

Cordialmente.

Venezia, 24 marzo 2011
Prot. n° 188/2011

Il Direttore
Luigina Franzò

CONFCOMMERCIO ASCOM VENEZIA – Palazzo Soranzo San Polo 2169 - 30125 Venezia
Tel. 041-52.31.844 - Fax 041-52.28.514 e-mail: segreteria@ascomvenezia.com